

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (IX) - INDUSTRIA (X)

III.

SEDUTA DI SABATO 20 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **QUARELLO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	19
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903)	19
PRESIDENTE	19, 24
FRANZO, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	19
CARCATERRA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	23
FERRARIO	24

La seduta comincia alle 9,10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lombardo Ivan Matteo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente fu ampiamente discusso il problema dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e fu anche stabilito di nominare un Comitato ristretto, formato da componenti della Commissione agricoltura e della Commissione industria, con l'incarico di procedere alla formulazione definitiva degli articoli.

Prego il relatore, onorevole Franzo, di esporre il suo pensiero sulle osservazioni mosse dai vari oratori al provvedimento.

FRANZO, *Relatore per la IX Commissione*. A me pare che nel corso della discussione siano emerse delle tesi piuttosto contrastanti. Gli onorevoli Olivero e Driussi hanno sollevato una pregiudiziale vera e propria, attribuendo ai comuni un diritto di privativa sulla base del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, relativo appunto all'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni. Su questa grossa questione c'è un parere del Consiglio di Stato, dal quale non si può prescindere. Ritengo opportuno darne lettura per l'importanza che esso riveste:

« Consiglio di Stato — Adunanza della Sezione II — 3 febbraio 1949. Oggetto: Questione interpretazione di alcune norme che regolano i mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Il Ministero dell'industria e commercio ha sottoposto all'esame del Consiglio di Stato per il parere, il seguente quesito: « Se il comune di Roma, quale proprietario e gestore del mercato generale per il commercio dei prodotti ortofrutticoli, in base al testo

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

unico emesso con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione dei pubblici servizi, abbia un diritto di esclusiva sul commercio all'ingrosso di detti prodotti, sì da impedire che le vendite all'ingrosso possano svolgersi fuori del recinto del mercato stesso ».

Tale tesi si fonda sul disposto dell'articolo 1, n. 2 del citato testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578; che riconosce ai comuni la facoltà di assumere l'impianto e l'esercizio dei mercati pubblici, anche con diritto di privativa, e sulle successive disposizioni del regolamento del Governatore sui mercati — 9 marzo 1934, n. 1176 — che istituiva l'obbligo di concentrare tutte le derrate nel mercato all'ingrosso, nonché sulle istruzioni emanate con circolare 6 agosto 1938, n. 215 del Ministero delle corporazioni, che, nell'illustrare la portata del regio decreto-legge 1938, precisava che la gestione dei mercati importa il diritto di esclusiva della gestione stessa e cioè il divieto di istituire altri mercati per gli stessi prodotti ed il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso nei negozi ed altri locali di proprietà privata.

Queste conclusioni vengono decisamente confutate dalla Associazione nazionale dei commercianti di prodotti ortofrutticoli ed agrumari la quale obietta che il testo unico della municipalizzazione dei pubblici servizi (regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578); ladove riconosce ai comuni la facoltà di costruire e gestire mercati, anche con diritto di privativa, deve considerarsi modificato dalla successiva legge speciale 21 agosto 1937, n. 1982 che nel disciplinare il funzionamento dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, mentre riconferma il concetto che i comuni possono istituire e gestire mercati all'ingrosso, non ribadisce la facoltà della gestione in privativa.

La stessa Associazione subordinatamente osserva che la dizione « gestione in privativa » non consente l'interpretazione data dal comune di Roma, cioè di assunzione in monopolio del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; ed obietta infine che la circolare ministeriale (Ministero delle Corporazioni) 6 aprile 1938 non possa essere assunta a sostegno della tesi contraria in quanto quella venne esplicitamente revocata dalla circolare del Ministero dell'industria e commercio dell'estate 1946, che invitava i comuni a non impedire, ma anzi a facilitare i produttori ed i commercianti all'ingrosso nella vendita delle derrate, nei loro privati depositi, ai dettaglianti, ecc.

L'Associazione conclude le sue rimostranze sostenendo che il comune, in base alle leggi vigenti può esercitare in esclusiva il mercato generale per i prodotti ortofrutticoli, nel senso che altri non possono istituire nella stessa circoscrizione mercati, ma che tuttavia non può impedire ai produttori ed ai commercianti la vendita all'ingrosso dei propri prodotti, in locali propri e sotto l'osservanza delle prescrizioni che il comune stesso crederà di impartire per la disciplina delle relative operazioni, nell'interesse pubblico.

Il Ministero dell'industria e commercio, nell'esporre i termini della questione a questo consesso ha, con lucida relazione, manifestato l'avviso che il disposto della legge sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in quanto prevede la facoltà di gestire mercati generali, anche in esclusiva, non deve intendersi modificato dalla successiva legge speciale 21 agosto 1937, n. 1982, perché differente è il loro campo di regolamentazione e quindi la successiva deve considerarsi come complementare della prima e non abrogativa. Ritiene però che il diritto di esclusiva vada interpretato con riferimento al quadro giuridico degli istituti in vigore ed alle direttive e alle esigenze economiche del paese.

Ora, considerazioni di puro diritto e orientamenti di politica economica non consentono che si possa accogliere la illazione che, ove un comune assuma la gestione generale in condizione di privativa, altri non possa esercitare, nella circoscrizione, attività commerciale, fuori recinto del mercato.

Premesso quanto sopra, questo consesso rileva anzitutto come sia da chiarire, ai fini di una esatta valutazione del quesito, nei suoi termini di fatto e di diritto, che cosa sia un mercato all'ingrosso e quale portata abbia la espressione di diritto di privativa.

È da intendere per mercato all'ingrosso il luogo chiuso, aperto ai grossisti (produttori o commercianti) che vendono direttamente o a mezzo di commissionari, ai dettaglianti che acquistano le derrate o i prodotti della pesca con l'osservanza delle direttive tecniche ed igieniche impartite dai comuni a cui spetta la vigilanza sui mercati.

Detti mercati, come è noto, hanno una particolare attrezzatura tecnica ed amministrativa per la custodia dei prodotti, per la pesa e per la vendita, nonché per le registrazioni delle relative operazioni. In altre parole, essi costituiscono un complesso organico di beni e di servizi, cioè una azienda commerciale, con finalità pubblicistiche.

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

Ne consegue, pertanto, che non possono ravvisarsi gli estremi del pubblico mercato all'ingrosso tutte le volte che attività di compra-vendita all'ingrosso di derrate da parte dei singoli si svolgono in locali privati e all'aperto, anche se per esse esistano norme disciplinari da parte dei comuni, dirette all'osservanza di prescrizioni igienico-sanitarie nell'interesse della collettività.

Occorre ancora chiarire se in materia vigono altre norme di legge, e integrative o regolamentari delle stesse, da cui possa dedursi l'obbligo ai rivenditori di prodotti ortofruttili di fare affluire le proprie derrate ai mercati generali e quindi l'efficacia cogente del regolamento 9 marzo 1934 del Governatorato di Roma che, nel disciplinare il funzionamento dei mercati, non consente che la vendita all'ingrosso dei prodotti in esame possano svolgersi fuori del mercato generale.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale (regio decreto 3 gennaio 1934) all'articolo 91 è dichiarata obbligatoria la spesa per l'impianto e l'esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca ma non si fa cenno ad altri mercati, per cui è lecito dedurre che le limitazioni che il comune di Roma vuole imporre al libero commercio dei prodotti ortofruttili non trovano fondamento in precetti legislativi ma soltanto nel citato regolamento 9 marzo 1934 emanato in virtù dei poteri di vigilanza spettanti ai comuni sulle attività e serviziannonari, poteri però che trovano una limitazione nelle maggiori facoltà che l'articolo 10 della legge 21 agosto 1937, n. 1982, riconosce al Governo centrale, e per esso ai Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio, di modificare i regolamenti della disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofruttili quando non li ritenga convenienti in rapporto ai principi generali che regolano la materia.

Alla stregua di questi concetti riesce facile valutare comparativamente le varie disposizioni legislative e regolamentari che, a partire dalla legge 2 marzo 1903, sulla assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni (trasfissa poi nel testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578), fino alle istruzioni dell'estate 1946, hanno disciplinato la materia, per venire a conclusioni ben definite.

Non sembra dubbio che il disposto dell'articolo 1, n. 2, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 in quanto riconosce ai comuni la facoltà di istituire ed esercitare pubblici mercati anche con diritto di privativa, non abbia subito modifica dall'articolo 3 del regio de-

creto-legge 21 agosto 1937, n. 1982, sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofruttili che, nel fare carico ai comuni di provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria ed ai servizi di polizia e di direzione del mercato, riconosce agli stessi la facoltà di impiantare e di esercitare mercati, costituendo uno o più aziende speciali, senza peraltro riprodurre la locuzione « anche col diritto di privativa ».

Invero, la legge del 1925 ha riferimento alla assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e provincie e detta norme per la istituzione di aziende speciali, mentre la legge successiva del 1937 concerne la organizzazione dei pubblici mercati all'ingrosso con particolare riguardo alle cautele igienico-sanitarie e al funzionamento interno dei servizi, nell'interesse dei produttori e commercianti e dei consumatori. Queste norme, quindi, rivolte a finalità differenti, sono complementari ed integrative e non contrastanti.

È ugualmente chiaro come, all'infuori del regolamento governatoriale del marzo 1934, nessuna norma prescrive che le operazioni di compra-vendita all'ingrosso dei prodotti ortofruttili debbano svolgersi nel recinto dei mercati generali.

Ed infine non ricorre dubbio circa i limiti che l'attività regolamentare dei comuni in materia trovi nella superiore valutazione del Governo centrale, al quale compete la valutazione dell'indirizzo generale della politica economica a cui devono uniformarsi le esigenze e gli interessi locali.

Questa Sezione esprime pertanto l'avviso:

a) che la gestione del mercato all'ingrosso per i prodotti ortofruttili, anche con diritto di privativa, va intesa nel senso che altri non possono nella stessa circoscrizione impiantare ed esercitare mercati concorrenti;

b) che la limitazione alla libertà di commercio dei produttori e venditori all'ingrosso dei prodotti in esame non trova fondamento in norme di legge, ma solo nel regolamento del comune di Roma dal marzo 1934;

c) che tale regolamento può venire modificato, in ogni tempo, dai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio i quali hanno la responsabilità e la possibilità di valutare e di imprimere l'indirizzo di politica economica, in rapporto alle situazioni generali e contingenti del Paese;

d) che il successivo intervento del Ministero delle corporazioni (circolare del 3 agosto 1938) non ha impresso alcun valore giuridico alla tesi esclusivistica sostenuta dal comune, sia perché la circolare stessa venne

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

successivamente revocata da quella dell'estate 1946 dal Ministero dell'industria e commercio, sia perché l'una e l'altra non vennero emanate nella forma voluta dall'articolo 10 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, che dà facoltà ai Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio di modificare i regolamenti comunali in materia;

e) che conseguentemente la questione resta circoscritta al quesito « se il divieto posto dal regolamento governatoriale di comprare fuori del mercato e vendere all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, vada oltre i limiti potestativi del comune derivanti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione dei pubblici servizi nel testo unico 3 marzo 1934, n. 383 legge comunale dei prodotti ortofrutticoli.

Invero le facoltà riconosciute ai comuni dalle predette leggi hanno limiti ben definiti nella organizzazione dei mercati all'ingrosso e della vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stessi e non legittimano pertanto in nessun modo un intervento della autorità comunale diretto a limitare il libero esercizio di una lecita attività professionale che ha a proprio presidio principi e norme del diritto comune. E per tali considerazioni il Consiglio esprime l'avviso che i Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio debbano chiedere al comune di Roma la modifica delle norme regolamentari in esame, a meno che non ritengano di procedere, di autorità, all'aggiornamento della norma stessa ».

Oltre al parere del Consiglio di Stato, vi è pure quello della I Commissione della Camera dei deputati che sostanzialmente è favorevole al disegno di legge in esame, salvo alcune modifiche che a me sembrano di dettaglio e che possono essere accettate. Una riguarda la composizione delle commissioni in quanto le sezioni per l'alimentazione stanno per essere soppresse e non in tutti i comuni vi sono esportatori. Un'altra, la nomina del direttore del mercato che la Commissione interni vorrebbe demandata al comune o alla Camera di commercio o all'Ente gestore se trattasi di consorzio. Ha altresì manifestato il voto che sia chiaramente stabilito che i produttori riuniti in cooperativa abbiano la facoltà, con i dovuti controlli, di irrimettere direttamente alla vendita al minuto i propri prodotti. Ha infine sottolineato l'opportunità che con provvedimenti a parte siano disciplinate le vendite all'ingrosso del pesce e delle carni.

Sulla opportunità di allargare la disciplina dei mercati all'ingrosso si sono espressi anche alcuni onorevoli colleghi ed io personalmente

non ho niente in contrario, anche in considerazione del fatto che la legge del 1937 che noi andiamo modificando lo prevedeva. Anzi, ritengo che l'ideale sarebbe di disciplinare non solamente i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ma anche quelli del pesce, delle carni, dei vini, dei fiori. Ma se entriamo in questo ordine di idee apriamo inevitabilmente la porta ad una discussione lunghissima. Accettiamo, perciò, il desiderio espresso di allargare per ora il campo in relazione al mercato all'ingrosso dei fiori riservandoci di fare voti al Ministro dell'industria e commercio perché predisponga il testo di una legge che estenda la disciplina dei mercati all'ingrosso per gli altri prodotti.

È stato anche domandato se con l'approvazione del disegno di legge le gestioni che attualmente sono in mano ai comuni in privata debbano continuare ad esserlo o se invece debbano modificarsi. A me pare che l'articolo 27 del testo in esame chiarisca la questione. Detto articolo, infatti, stabilisce che entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge debbono essere uniformati alle sue disposizioni e alle disposizioni del suo regolamento, l'esercizio dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, nonché i relativi regolamenti.

A me, questa disposizione sembra sufficiente; ma, se dovessero sussistere delle perplessità, non ho nulla in contrario ad accettare anche una dizione più esplicita su questo argomento.

Gli onorevoli Sansone e Bottai, oltre ad avere sottolineato la necessità di disciplinare tutti i mercati all'ingrosso in genere, hanno insistito sul carattere di municipalizzazione del mercato all'ingrosso. L'onorevole Sansone ha ribadito una vecchia tesi, quella cioè della priorità dei comuni nella istituzione ed eventualmente nella gestione dei mercati. Anzi, è arrivato addirittura a sostenere la necessità della statizzazione. Altri, invece, sono per la massima liberalizzazione che porterebbe ad un maggiore sviluppo di quei mercati che il più delle volte si rivelano insufficienti.

Su questo argomento, io non posso non far presente che già durante la discussione del bilancio del Ministero dell'industria e commercio, un gruppo di deputati della nostra Commissione presentò un ordine del giorno del quale ritengo opportuno dare lettura:

« La Camera, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953;

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

constatato che il Ministro dell'industria e commercio ha presentato alla Camera un disegno di legge per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;

considerato che i mercati all'ingrosso debbono essere riguardati non come strumenti fiscali ma piuttosto come organi destinati a facilitare le transazioni tra operatori anche nell'interesse del consumatore;

rilevato, pertanto, che i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sono organismi di interesse economico-commerciale destinati istituzionalmente anche a ridurre il costo dei servizi d'intermediazione e che, di conseguenza, non possono essere considerati come organismi municipalizzabili;

fa voti:

a) che la istituzione e la disciplina dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso sia affidata alla competenza del Ministero dell'industria e commercio perché regolanti rapporti tra produzione, circolazione e consumo, competendo al Ministero dell'interno la vigilanza igienico-sanitaria degli stessi;

b) che la gestione del mercato all'ingrosso sia affidata alla categoria dei produttori o a consorzi tra produttori e operatori, lasciando ai comuni solamente i compiti di vigilanza igienico-sanitaria;

c) che sia contemplato nella legge l'istituto della rispedizione, cioè la possibilità per il produttore, una volta portati al mercato i propri prodotti, di poterli rispedire qualora non ritenesse equi e remunerativi i prezzi;

d) che sia prevista la possibilità per i produttori agricoli e per le loro organizzazioni cooperative ed economiche di vendere all'ingrosso fuori del mercato generale e sia altresì prevista la possibilità per i produttori e loro organismi cooperativi di vendere al dettaglio sui mercati regionali;

e) che la legge venga prontamente emanata in quanto la preoccupante contrazione delle esportazioni dei prodotti ortofrutticoli suggerisce, senza indugi, d'incrementare al massimo i consumi interni, riorganizzando i mercati in modo che possano svolgere funzioni benefiche a vantaggio della produzione e del consumo ».

Dal testo del disegno di legge in esame e dalle discussioni cui esso ha dato luogo in questa sede, è evidente che i punti basilari sono due: istituzione e gestione dei mercati. Mentre la legge del 1938 stabiliva che solo i comuni potevano istituire e gestire i mercati all'ingrosso, il disegno di legge in esame estende il diritto alle Camere di commercio,

industria e agricoltura, dando facoltà all'ente che istituisce il mercato di provvedere direttamente alla gestione dello stesso oppure di affidarla a consorzi costituiti da produttori e commercianti all'ingrosso del settore ortofrutticolo.

Su questa impostazione non c'è convergenza di vedute: da una parte si vorrebbe che l'istituzione fosse demandata ancora e soltanto ai comuni, da un'altra si chiede l'estensione agli enti pubblici e ai consorzi di produttori o di commercianti, da un'altra ancora non si ha niente in contrario a che l'istituzione sia demandata ai comuni, alle Camere di commercio o agli enti pubblici, ma si chiede che, per quanto riguarda la gestione, sia stabilita una priorità per i consorzi di produttori e di commercianti all'ingrosso.

Data la natura opposta delle varie tesi enunciate durante la discussione del provvedimento in esame, a me pare che la proposta di procedere alla nomina di un comitato ristretto, nel quale tutte le correnti siano rappresentate, sia senz'altro da accogliersi. Tale comitato potrà non solo esaminare a fondo tutti gli aspetti del problema ma trovare un punto di incontro tra le varie tesi, rendendo così più rapida l'approvazione del disegno di legge. Naturalmente le Commissioni agricoltura e industria, dovranno esaminare ad approvare le conclusioni a cui tale comitato perverrà.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il disegno di legge in esame tende sostanzialmente a migliorare i servizi di distribuzione e a diminuire i costi dei prodotti ortofrutticoli. Il problema si è posto in quanto gli attuali mercati ortofrutticoli non rispondono alle esigenze per le quali sono istituiti. È vero che i comuni hanno sempre avuto l'istituzione e la gestione dei mercati, tradizione questa che rimonta al medio evo, però bisogna pur riconoscere che, almeno nella maggioranza dei casi, l'attrezzatura dei mercati ortofrutticoli è rimasta quella medioevale: vale a dire un luogo delimitato nel quale si incontrano venditore e acquirente, che di solito è lo stesso consumatore. Le esigenze sono oggi notevolmente aumentate ed il mercato serve a concentrare i prodotti spesso di lontana provenienza e sono pertanto necessarie delle attrezzature alle quali i comuni fino ad oggi non hanno potuto provvedere.

I sistemi in uso negli attuali mercati sono irrazionali e antieconomici. I comuni hanno la illusione di trarre dei vantaggi economici dai mercati ortofrutticoli. E ciò senza consi-

derare che compito dei comuni è di fornire dei servizi e non già di fare del mercato una fonte di guadagno. L'esperienza insegna che gli enti pubblici sono i meno indicati a garantire gestioni economicamente convenienti. Attualmente, infatti non è il produttore che fissa i prezzi dei prodotti, ma sono gli agenti, i commissionari pubblici e privati. E siccome i commissionari non vogliono correre rischi, non vi è mai sul mercato abbondanza di prodotti né conseguentemente diminuzione di prezzi per la maggiore offerta. I commissionari fanno affluire al mercato quantità limitate di prodotti perché sanno che guadagneranno la percentuale dei prezzi che riusciranno a fissare e quanto minore è la merce che entra al mercato tanto più alto sarà il prezzo che si determinerà e quindi il loro guadagno. D'altra parte la mancanza di attrezzature adeguate facilita queste manovre a danno, naturalmente, del consumatore. Infatti, per regolamento, in alcuni mercati è vietata la rispeditura della merce: questa norma si è rivelata deleteria perché, invece di far diminuire i prezzi per l'abbondanza di prodotti, ha consentito ai commissionari di introdurre quantità limitate per la impossibilità della conservazione dei prodotti stessi.

Pertanto, come avviene sempre quando vi sono in economia delle norme restrittive, si sono formati dei mercati neri dei generi e una notevole quantità di merce viene portata fuori del mercato specialmente nelle grandi città, dai commessi viaggiatori. Inconveniente grave anche questo perché questi prodotti non passano al controllo igienico-sanitario del comune.

Di qui la necessità di rivedere tutta la regolamentazione esistente e di eliminare gli inconvenienti lamentati. La soluzione migliore sarebbe stata quella di dare a chiunque la possibilità di istituire dei mercati ortofrutticoli. Si è invece giunti ad una forma di compromesso dando questa possibilità ai comuni, alle Camere di commercio e agli altri enti pubblici.

Alcuni hanno obiettato che le Camere di commercio non possono intervenire in questo settore, ma le obiezioni mosse cadono se si considera che è compito precipuo delle Camere di commercio gestire con criteri esclusivamente economici aziende di varia natura. Cito, ad esempio, la Camera di commercio di Venezia che gestisce la stazione di fecondazione artificiale, e si potrebbero ricordare le Camere di commercio francesi che, per statuto, hanno la possibilità di gestire gli aeroporti. Le Camere di commercio hanno delle

entrate costituite dalle imposte camerali, hanno dei propri beni patrimoniali, hanno la possibilità, come i comuni, di chiedere dei mutui. L'articolo 5 del disegno di legge, d'altra parte, prevede che possono far parte dei consorzi per la gestione del mercato oltre che il comune e la Camera di commercio, anche quegli enti pubblici che vi abbiano interesse. Per esempio, la provincia o la regione, tutti enti che per le loro capacità finanziarie possono provvedere a quelle attrezzature delle quali si sente la necessità.

Il relatore onorevole Franzo ha fatto molto opportunamente una distinzione tra istituzione e gestione dei mercati ortofrutticoli. Io farei un'altra distinzione fra gestione e partecipazione ad essa. La istituzione compete, secondo il disegno di legge, ai comuni o alle Camere di commercio, la partecipazione nella gestione, invece, è aperta anche ad altri enti pubblici. La gestione è una cosa diversa: anche per essa si sentiva la necessità di una completa revisione in quanto i regolamenti vigenti sono stati formulati in base alla vecchia legge del 1937 e ho già accennato agli inconvenienti cui essa ha dato luogo. Il provvedimento in esame stabilisce, fra l'altro, che i regolamenti di mercato non possono fare obbligo ai venditori di servirsi per il pagamento dei servizi di cassa del mercato. Come è noto, le operazioni finanziarie nell'ambito del mercato avvengono attualmente attraverso la cassa del mercato. Questa cassa percepisce una percentuale dello 0,90 per cento per ciascuna operazione che grava evidentemente sul venditore e di conseguenza sul consumatore. Non vedo pertanto perché debbano compiersi operazioni di questo genere quando potrebbe essere permesso a qualsiasi banca di istituire dei propri servizi nell'ambito del mercato determinando così una diminuzione dei costi.

Altro punto che mi sembra fondamentale, è quello delle vendite fuori mercato. È stato osservato che in questo modo non si avrebbe un prezzo unico e che, frazionando i prodotti, si potrebbe determinare un aumento dei prezzi. Teoricamente le osservazioni possono essere ritenute anche fondate.

Da un più attento esame, si vede invece che esse cadono. Infatti, non è detto che anche con l'offerta frazionata non si possa fare poi una media del prezzo: altri prodotti, che non passano attraverso il mercato ortofrutticolo, hanno le loro quotazioni giornaliere o settimanali. Del resto, se c'è frazionamento nella offerta, esso c'è anche nella domanda e il risultato, l'incontro cioè della domanda e

COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

dell'offerta per la determinazione del prezzo, rimane identico.

Infine, per quanto riguarda i fiori, debbo dire che non si era ritenuto urgente intervenire anche in questo settore. Comunque non vi è nessuna difficoltà, da parte del Governo, ad accogliere la proposta di estensione. La stessa cosa non posso dire per i prodotti ittici: i mercati del pesce sono infatti regolati dal Ministero della marina mercantile e si tratta comunque di prodotti soggetti a discipline alquanto diverse. Così pure per le carni che hanno tutta un'altra regolamentazione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario mi sembra che non resti che procedere alla nomina del Comitato ristretto.

FERRARIO. Non credo opportuno troncare la discussione generale. Ha parlato uno dei relatori e l'onorevole Sottosegretario ha fatto delle importanti dichiarazioni. Propongo per-

tanto di continuare la discussione e ascoltare anche la relazione del secondo relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ferrario di continuare la discussione generale.

(Non è approvata).

Chiamo a far parte del Comitato che dovrà studiare il problema e poi riferire alle Commissioni riunite i deputati: Germani, Sampietro, Miceli, Giovannini, Marengi, Burato, Franzo, Matteotti, per la Commissione di agricoltura; Fascetti, Bottai, Sannicolò, Saija, Manuel-Gismondi, Saggin, Cagnasso, Olivero, per la Commissione dell'industria.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.